

Prot. N. 9873/93 U



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO  
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SPOLETO  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SPOLETO  
CAMERE PENALI DI SPOLETO

PROTOCOLLO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 533 c.p.p.

Stipulato tra:

- Tribunale di Spoleto
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto
- Ordine degli Avvocati di Spoleto
- Camere Penali di Spoleto

P R E M E S S A

L'art. 533 c.p.p., che disciplina la trattazione dell'istituita udienza predibattimentale per i processi con citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero, prevede che l'Ufficio requirente trasmetta, unitamente al fascicolo delle indagini, copia degli atti e documenti previsti per il fascicolo del dibattimento, anche al fine di consentire la verifica, già in questa fase, delle condizioni di procedibilità e/o la regolare costituzione del dibattimento.

Poiché tali atti sono già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ne deriva che la costituzione dell'apposito fascicolo per il dibattimento viene a costituire momento indefettibile solo per la trattazione del processo nell'eventuale "fase dibattimentale", qualora non si pervenga a definizione anticipata, atteso che in tale ipotesi, infatti, il Giudice della Predibattimentale procederà all'acquisizione del fascicolo del P.M.

In tal caso, pertanto, salvo i casi in cui la definizione in sede predibattimentale non intervenga solo per taluno degli imputati, la predisposizione del fascicolo per il dibattimento costituirebbe un adempimento superfluo, determinando un aggravio sia in termini di impegno del personale sia in termini di maggiori costi correlati all'acquisto di materiale di

consumo (carta e toner), sia in termini di impiego di personale distolto da altri compiti; e ciò risulterebbe ancor più evidente nel caso in cui l'udienza predibattimentale raggiungesse percentuali definitorie in misura apprezzabile (finalità per altro perseguita dalla nuova previsione normativa).

Si è quindi ritenuto, al fine di evitare adempimenti che si riflettano in un aggravio delle attività della segreteria del P.M. e della cancelleria del Giudice, senza avere una concreta funzionalità per la celebrazione del processo e per il rispetto dei diritti delle parti, posticipare la predisposizione del fascicolo per il dibattimento alla definizione dell'udienza predibattimentale con il provvedimento di rinvio dinnanzi al Giudice della fase successiva. Al contempo è opportuno fissare limiti temporali ben definiti, sia al fine di consentire al giudice del dibattimento di procedere alla verifica del fascicolo in tempo utile per la trattazione, sia allo scopo di assicurare ai difensori una data certa in cui il fascicolo sarà presente presso il Tribunale.

Ed ancora appare necessario tener presente, per la fase dell'attività che riguarda sia il giudice dell'udienza predibattimentale sia la cancelleria che lo assiste, che la visibilità sia equiparata a quella del GIP.

Solo all'esito dell'eventuale prosecuzione del giudizio sarà possibile profilare gli utenti del dibattimento con il ruolo proprio da ultimo indicato.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Si dispone concordemente quanto segue

- a) La Procura della Repubblica al momento della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio (udienza predibattimentale) liberalizzerà in TIAP il fascicolo delle indagini preliminari così da renderlo visionabile dal personale della cancelleria-dibattimento: gli utenti di detto ufficio saranno profilati come "utenti GIP" al fine di abilitare all'accesso – anche per estrarne copia – gli avvocati legittimati;
- b) Il Tribunale non procederà a protocollare in TIAP il fascicolo nell'impossibilità di assegnare un numero DIB (ma solo GIP);
- c) Il Tribunale formerà un autonomo fascicolo cartaceo DIB (con l'iscrizione del numero attribuito da SICP) all'interno del quale farà confluire il fascicolo cartaceo inoltrato dal P.M.;
- d) La Procura contestualmente inoltrerà alla cancelleria-dibattimento del Tribunale il solo fascicolo cartaceo destinato all'udienza predibattimentale almeno 30 giorni prima della data di udienza, in modo da consentire al giudice di avere un congruo periodo per studiare gli atti;
- e) Nell'ipotesi in cui il processo sia definito all'udienza predibattimentale, il fascicolo del PM verrà acquisito definitivamente agli atti di quello del dibattimento;
- f) Nell'ipotesi in cui il processo prosegua ai sensi dell'art. 554 ter comma 3 c.p.p. (anche se limitatamente ad alcuni imputati o ad alcune imputazioni), il fascicolo cartaceo del PM verrà restituito immediatamente al P.M. d'udienza ai fini della successiva materiale formazione del fascicolo per il dibattimento ex-art. 431 c.p.p. che avverrà sia in modalità cartacea sia attraverso il modulo SAD di TIAP. Tuttavia il PM dell'udienza predibattimentale indicherà in udienza – tramite formale deposito di apposito documento già contenuto nel fascicolo predibattimentale e che si allega in copia al presente protocollo- gli atti che andranno a

costituire il fascicolo dibattimentale e che saranno materialmente inseriti nei termini di cui al paragrafo seguente.

- g) Una volta formato il fascicolo per il dibattimento (analogico e digitale) la Procura lo renderà disponibile in TIAP, procedendo ad inviare quello cartaceo (che sarà allegato agli atti del fascicolo del dibattimento già formato) entro 20 giorni dall'udienza predibattimentale nel caso di procedimenti nei quali risultino pendenti misure cautelari reali e/o personali, entro 45 giorni negli altri casi. Nei casi in cui vengano avanzate istanze difensive, la Procura provvederà alla tempestiva formazione e trasmissione del fascicolo dibattimentale, prima del termine sopra indicato.

Il presente protocollo avrà applicazione a decorrere dall'1.12.2023 e al termine del primo anno le parti firmatarie si incontreranno per valutare l'efficacia della procedura ed il prolungamento del protocollo stesso.

Si dispone la trasmissione del presente protocollo a tutti i Magistrati del Tribunale di Spoleto- Sezione-Dibattimento e della Procura della Repubblica, nonché ai responsabili amministrativi dei due uffici firmatari per la partecipazione al personale amministrativo.

Si trasmetta, altresì, al Presidente della Corte di Appello di Perugia ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia.

Spoletto, 22 novembre 2023

Il Presidente del Tribunale S. L. G. P.

Il Procuratore della Repubblica f.f. V. P.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto P. M.

Il Presidente delle Camere Penali di Spoleto F. P.



N. \_\_\_\_\_ R.G.N.R.  
N. \_\_\_\_\_ R.G.Dib.



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Spoleto

**ATTI COSTITUENTI IL FASCICOLO DIBATTIMENTO**

- Elenco corpi di reato;
- Foglio delle notizie ex-art. 280 T.U. D.P.R. n. 115/2002;
- Sottofascicolo liquidazione
- Provvedimento Atti costituenti il fascicolo-dibattimento
- Rituale e Penale;
- Decreto che dispone il giudizio;
- Ordinanza dichiarativa di assenza di \_\_\_\_\_
- Verbali di ispezione/perquisizione/sequestro e relative convalide, decreto di restituzione di beni in sequestro
- Verbale di arresto
- Querela (se reato procedibile a querela)
- Avviso ex-art.415 bis c.p.p. e relative notifiche
- Decreto citazione ud.predibattimentale e relative notifiche
- Nomina difensore
- Elezione di domicilio
- Provvedimenti su misure cautelari in corso (sottofascicolo separato)
- Fascicolo dell'incidente probatorio
- Atti pagine fascicolo P.M. \_\_\_\_\_

Provvedimento depositato nel fascicolo del Giudice dell'udienza predibattimentale.

Spoleto, \_\_\_\_\_

